

STATUTO

**DIACONIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FROSINONE FR VIALE VOLSCI 105

Numero REA: FR - 145552

Codice fiscale: 02338800606

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n. 228 raccolta n. 183

Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata

Art. 1 - Costituzione

Tra le parti costituite, è costituita una società cooperativa di solidarietà denominata "DIACONIA Società Cooperativa Sociale a r.l.", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel comune di Frosinone all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 - Durata

4.1 La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1),2),3),5),6), e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 5 - Scopo

5.1 La cooperativa che si ispira ai valori della solidarietà e sussidiarietà, dell'etica cristiana e sociale, della Dottrina sociale della Chiesa e dell'economia di comunione,

riconoscendosi nei principi e nel metodo della mutualità senza finalità speculative private e della democraticità persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, al miglioramento delle condizioni morali, economiche, sociali e professionali dei propri Soci. In particolare, operando ai sensi della L. n. 381 dell'8 novembre 1991, la cooperativa intende contrastare isolamento ed emarginazione, disagio e solitudine derivanti dall'esclusione della persona dal mondo e dalla vita lavorativa e sociale.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Lo scopo della Cooperativa è quello di migliorare le condizioni economiche, professionali ed organizzative dei propri soci, di favorire lo sviluppo della loro attività d'impresa, di contribuire al contenimento dei costi di gestione delle loro aziende, prestando ai soci medesimi servizi a condizioni vantaggiose e realizzando un'organizzazione comune per ottimizzare e disciplinare lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese.

In particolare, la Cooperativa si propone di:

- assumere, per conto dei soci, lavori da parte di soggetti pubblici e privati, stipulando con essi convenzioni e contratti, e di assegnare i lavori acquisiti in esecuzione ai soci medesimi;
- somministrare ai soci beni e materiali strumentali alla loro attività d'impresa, trasformare i prodotti conferiti e ricercare la loro collocazione più conveniente sul mercato, per conto dei soci conferenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché

alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

Art. 6 - Oggetto

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. (Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci - Essa svolge la propria attività prevalentemente con i soci). La Cooperativa ha per oggetto prioritario, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conti di terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione professionale, di base ed avanzata, iniziale e permanente, aggiornamento ed approfondimento;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non-violenza;
- attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, materiale ed immateriale, della natura e dell'ambiente, della cultura e dell'arte, anche mediante azioni dirette su beni privati o pubblici, mediante azioni di divulgazione scientifica ed informativa, ricerche ed approfondimenti, e quant'altro sia necessario ad assicurare lo sviluppo della persona;

- qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte.

I servizi in questione possono essere rivolti ad anziani, a disabili, a minori, ed in genere a tutte le persone che si trovino in uno stato di difficoltà disagio e svantaggio di tipo sociale, psicologico o sanitario;

b) la realizzazione di attività diverse volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come individuate dall'art. 4 della L. n. 381/91, quali:

- integrare nel mondo del lavoro i giovani offrendo loro opportunità di acquisire professionalità e capacità imprenditoriali;

- offrire alla collettività servizi di qualità, proposti con professionalità e con l'attenzione ai diritti del consumatore;

- offrire opportunità di occupazione e di valorizzazione a soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro;

- valorizzare la persona umana, permettendo anche attraverso il lavoro e la sua giusta retribuzione, la piena espressione delle potenzialità e la realizzazione della propria vocazione;

- costruire all'interno della Cooperativa rapporti di solidarietà, di reciproco sostegno, di dialogo, di confronto, di rispetto e di fraternità;

- adoperandosi, con particolare impegno, nell'indirizzare l'attività economica secondo criteri etici, sostenendo e stimolando una imprenditorialità solidale ed efficiente. La Cooperativa ha come scopo il bene comune, attraverso l'affermazione, diffusione e realizzazione di valori culturali e sociali; intende, pertanto, contribuire alla costruzione di una società migliore con propri programmi e progetti di intervento;

- in campo economico si ispira alla "cultura del dare" ed alla formazione di "uomini nuovi";

c) attività di accoglienza, protezione e assistenza rivolte a:

- donne vittime di violenza, domestica e di strada, e dei loro figli. Tra le attività sviluppate: ascolto e accoglienza, consulenza e assistenza legale, consulenza psicologica, gruppo di auto-aiuto, interventi di elaborazione dei traumi, sostegno alla genitorialità, sostegno delle assistite alla conoscenza del Diritto di Famiglia, segretariato sociale, sportello antistalking, consulenza condotta da professioniste (avvocata penalista, psichiatra, psicologa), supporto psicologico e psicoterapeutico per superare la vittimizzazione e la traumatizzazione, corsi di formazione e di aggiornamento.

- uomini che si sono resi responsabili di violenza e/o che si sentono in difficoltà nel gestire le proprie relazioni affettive e ai quali trasmettere messaggi chiari sul

rispetto di genere;

- vittime di tratta. Tra le attività sviluppate: prevenzione e contrasto della tratta di persone, ed in particolare assistenza e reintegrazione sociale delle vittime;

- Migranti, rifugiati, richiedenti asilo e profughi. Tra le attività sviluppate: accoglienza integrata e diffusa sul territorio, assistenza socio-sanitaria, assistenza legale, formazione, integrazione lavorativa, servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, attività di assistenza e di inserimento lavorativo in favore di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e loro familiari. Le attività sono rivolte a donne, uomini, famiglie, nuclei monoparentali e minori non accompagnati. La Cooperativa si propone di fornire, attivare e assumere, nel rispetto dei limiti posti dalla legislazione vigente, ed in particolare dalle leggi 5 luglio 1991 n. 197, 23 novembre 1939 n. 1815 e Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385; a tal fine intende applicare il lavoro dei propri soci, anche non svantaggiati, ai settori dell'industria, del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'edilizia: In particolare:

- 1) lavori di manovalanza, facchinaggio, distribuzione e trasporti vari;
- 2) attività artistiche, di animazione e ricreative, corsi di musica, canto e ballo;
- 3) lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture residenziali;
- 4) gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non armata;
- 5) lavori di manutenzione e costruzione di aree verdi, valorizzazione dell'ambiente anche attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, turismo ambientale;
- 6) attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, anche attraverso la gestione di strutture opportunamente predisposte;
- 7) ambiente e agricoltura;
- 8) beni culturali;
- 9) turismo e cultura;
- 10) qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte.

A questo scopo saranno privilegiate quelle attività più facilmente realizzabili con le competenze e le abilità delle persone in inserimento, cercando di promuovere attraverso il lavoro la loro piena realizzazione di persone e di cittadini. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da

Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

Ai sensi dell'art. 1 punti I lett. B della legge n. 381 dell'8.11.91, la Società ha per oggetto l'assunzione da persone fisiche, da Amministrazioni statali, Parastatali, da persone Giuridiche pubbliche e private, da Enti Pubblici e privati sia Italiani sia Esteri, di ogni qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Attività integrate che riguardano due o più settori. La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Al fine di tutelare nella misura maggiore possibile la salute delle persone svantaggiate da inserire e risocializzare, l'opera della Cooperativa è svolta di concerto con le strutture socio-sanitarie pubbliche ed in particolare con (Servizi Sociali Comunali, S.E.R.T., Distretti Sanitari, USL ecc.).

La Cooperativa operando in un ambito coperto da segreto professionale adopererà tutti i sistemi e gli accorgimenti idonei a tutelare la riservatezza delle notizie attinenti la situazione clinica del soggetto.

Le attività indicate sopra i punti a) e b) saranno svolte con modalità funzionalmente tra loro collegate in modo da ottenere il massimo risultato degli scopi perseguiti da quanto indicato al primo comma del presente articolo.

La cooperativa dovrà redigere e conservare contabilità rigorosamente distinte dei due settori di attività di cui sopra ai punti a) e b) del presente articolo, per garantire la massima trasparenza sul rispetto dei vincoli di legge e dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle due tipologie di attività.

In particolare, per le attività di inserimento lavorativo,

andrà rispettato il limite minimo del trenta per cento (30%) di addetti appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati.

Sarà inoltre vietato utilizzare per le attività assistenziali o terapeutiche svolte in convenzione con Enti Locali, ASL, ecc., operatori che usufruiscono dei benefici previdenziali previsti per i soci svantaggiati. Le loro prestazioni potranno essere al limite utilizzate in modo aggiuntivo o integrativo, ma non sostitutivo degli operatori per cui è prevista ed operante la convenzione.

Infine sarà vietato realizzare forniture di beni o servizi ad Enti Pubblici, EE. LL., Enti Pubblici Economici ai sensi dell'art. 5 della citata L. n. 381/91, utilizzando per la produzione dei beni o l'erogazione dei servizi stessi, persone per l'assistenza delle quali si è convenzionati economicamente con i medesimi o differenti Enti ai sensi Circolare n. 116 del 9 ottobre 1992; Circolare 8 novembre 1996 n. 153/96 Ministero del Lavoro Direzione Generale della Cooperazione - Divisione II; Parere della Commissione Centrale per le Cooperative in data 01/01/1996.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.

La cooperativa potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati.

6.2 La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

6.3 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi

forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

6.4 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione del pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

6.5 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci".

TITOLO III

Soci

Art. 7 - Numero e categorie di soci

7.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni in genere, nel rispetto dell'art. 11 della Legge 381/91, tutti i cittadini italiani e stranieri che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Inoltre possono essere soci tutti coloro che, riconoscendosi negli obiettivi della Cooperativa, nei valori della centralità della persona umana, della solidarietà, dello spirito di servizio, dell'esigenza di ogni uomo di costruire un mondo migliore. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la

propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

7.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

b) soci lavoratori svantaggiati;

c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

7.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

7.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 8 - Soci lavoratori

8.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

8.2 Possono essere soci lavorativi, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o intendono maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

8.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 9 - Soci lavoratori svantaggiati

9.1 Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91, impegnati nelle attività di cui alla lettera b) dell'art. 6 del presente statuto e per i quali urgono particolari agevolazioni contributive.

9.2 Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

9.3 La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente da pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 10 - Soci volontari

10.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

10.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

10.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

10.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

10.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11 - Soci sovventori

11.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 20.1, lett. c), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. La sottoscrizione minima è stabilita dalla legge. Ogni socio sovventore ha la possibilità di esprimere da un minimo di un voto ad un massimo di cinque voti nell'Assemblea dei Soci, in relazione alla quota sociale sottoscritta. Il numero di voti spettante al socio sovventore è stabilito dal consiglio di amministrazione della Cooperativa all'atto dell'ammissione.

11.2 Sono soci sovventori, ovvero possono acquisire la qualifica di soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della L. 31 gennaio 1992 n. 59, le persone fisiche e le persone

giuridiche private e pubbliche (Enti Pubblici, Enti Assistenziali ed Enti Previdenziali) che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali. Ai soci sovventori spetta un tasso di remunerazione che non potrà in ogni caso essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) a quella stabilita per gli altri soci nella ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in nessun caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Possono altresì essere soci le persone giuridiche nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione o dello sviluppo del mercato del lavoro con attenzione alle categorie più deboli.

11.3. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

11.4 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

Art. 12 - Procedura di ammissione

12.1 Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere:

a) se persona fisica:

1. l'indicazione del nome, cognome, domicilio, luogo di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
2. l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione alle attività indicate nell'articolo 6 del presente Statuto o comunque ad esse connesse o complementari;
3. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito

regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

4. il valore della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

5. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni;

6. quant'altro il Consiglio di Amministrazione riterrà necessario conoscere ai fini dell'iscrizione.

b) se associazione, ente o persona giuridica:

1. la ragione o denominazione sociale, la sede sociale, la durata e l'attività svolta;

2. l'organo sociale che ha deliberato la domanda e la funzione della persona che la sottoscrive;

3. il numero dei Soci e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e di quello versato;

4. il valore della quota che si propone di sottoscrivere;

5. indicazione della persona designata a rappresentarla;

6. la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

12.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

12.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttoria della domanda di ammissione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

12.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

12.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano la ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 13 - Quote

13.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

13.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a

centomila euro.

13.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-qui quies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 14 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

14.1 Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota.

In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

Art. 15 - Vincoli sulle quote

15.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

15.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 16 - Recesso

16.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, (all'introduzione o rimozione di vincoli delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo);
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi natura;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

16.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

16.3 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 17 - Esclusione del socio

17.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze di obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531;
- nei casi previsti dall' articolo 2286 (interdizione, inabilitazione, condanna a pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici);
- nei casi previsti dall' articolo 2288, primo comma (dichiarazione di fallimento);
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che nell'esecuzione dei proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- e) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa (di eseguire i lavori assegnati dalla Cooperativa) o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto (l'obbligo di conferimento dei prodotti; l'obbligo di esecuzione a regola d'arte dei lavori assegnati) con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- f) che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia o che abbiano comunque compiuto il 65° anno di età.

17.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. Prima di deliberare l'esclusione del socio

cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

17.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ad un arbitro nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

17.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17-bis - Morte del socio

17.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente.

Art. 18 - Liquidazione della quota

18.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

18.2 Il socio deceduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo soprapprezzo.

18.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 18.4 seguente.

18.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

19.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 20 - Patrimonio sociale

20.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la

ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale ecc.) costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. soci sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa ecc.);
d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 11.3:

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art.21 - Capitale sociale

21.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 100,00 (cento virgola zero zero). L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

21.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

21.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

21.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Art. 22 - Riserva legale, statutarie e volontarie

22.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

22.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 - Divieti

23.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale

effettivamente versato;

- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

24.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C. C. . L'organo amministrativo deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutarî in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

24.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.23, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 22.1 e 22.2.

24.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 25 - Diritto di voto

25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

25.3 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro rapporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Art. 26 - Decisione dei soci mediante delibera assembleare

26.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenenti il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata da recapitare a mano o spedire al domicilio, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può anche essere fissato il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione che potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 4, c.c.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

26.2 L'assemblea è presieduta, a seconda dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 27.1 lett. b.), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 27.1 lett. a.). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

26.4 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

26.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza.

In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza, L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

26.6 Quando si tratta di deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede legale all'estero o in altre località del territorio dello Stato,

tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata, dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti, non oltre 15 giorni dalla data dell'assemblea.

26.7 Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto dal notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Amministrazione

27.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione;

27.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

27.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c. .

27.4 Gli amministratori restano in carica tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea ed i suoi membri sono rieleggibili.

27.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 27.1, in caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, il consiglio provvede alla sostituzione nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ.

27.6 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di alla lett. b del precedente punto 27.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 28 - Decisioni del consiglio di amministrazione

28.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 28.2, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in

carica.

28.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la comunicazione avviene con telegramma o con telefax, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intenda respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

28.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Art. 29 - Competenze degli amministratori

29.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negozia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

29.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le

limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 30 - Rappresentanza

30.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 31 - Compensi degli amministratori

31.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina o dall'assemblea.

Art. 32 - Controllo legale dei conti

32.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

32.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 33 - Disposizioni finali

33.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

33.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

FIRMATO: MARCO ARDUINI - ALICE FIORLETTA (I.S)

[illegible]